



COMUNE DI VENTASSO

Provincia di Reggio nell'Emilia

DELIBERAZIONE N. 185 in data: 27/12/2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024/2026 - AGGIORNAMENTO ALLA SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO SOTTOSEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (PTFP).

L'anno **2024** addì **27** del mese di **Dicembre** alle ore **12.15** secondo quanto previsto dall'art. 73 del D.L. 18/2020, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

FERRETTI ENRICO	SI
COSTA DANIELE	SI
BACCINI FRANCO	SI
ORLANDI LARA	AG
BARBIERI FRANCESCA	SI - da remoto

Presidenti Municipalità:

MANINI MARCO	NO
NATALINI MAURA	NO
VENTURI FRANCO	NO
FRANZINI LINO	NO

Assiste il **Vice Segretario** Comunale Dott.ssa **FATTORI VERONICA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. **FERRETTI ENRICO** nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI VENTASSO

Provincia di Reggio nell'Emilia

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2021, n.113 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia” che, all’art. 6, comma 1, prevede che entro il 31 gennaio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, adottino il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), di durata triennale, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 24 giugno 2022, “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”;
- il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132 del 30 giugno 2022 “Regolamento recante definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione” in base al quale *“Il Piano integrato di attività e organizzazione elaborato ai sensi del presente decreto assicura la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, previsti a legislazione vigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni, che ne costituiscono il necessario presupposto”*;

CONSIDERATO:

- che il D.P.R. 24 giugno 2022 n. 81, con il quale è stato approvato il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, all’art.1, comma 1, prevede, per i comuni con più di 50 dipendenti, la soppressione dei seguenti adempimenti, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO):
 - 1) Piano dei fabbisogni di personale, di cui all’art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6-ter, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165;
 - 2) Piano delle azioni concrete, di cui all’art. 60 bis, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165;
 - 3) Piano della performance, di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) e comma 1-ter, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
 - 4) Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all’art. 1, commi 5, lett. a) e 60, lett. a), legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - 5) Piano organizzativo del lavoro agile, di cui all’art. 14, comma 1, legge 7 agosto 2015, n. 124;
 - 6) Piano di azioni positive, di cui all’art. 48, comma 1, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198; disponendo che, per le Amministrazioni tenute alla redazione del PIAO, tutti i richiami ai piani sopra elencati – ed ai connessi adempimenti – sono da intendersi riferiti alla corrispondente sezione del PIAO e quindi alla sua approvazione e che il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e il piano della performance di cui all’art. 10 del D.lgs. n. 150/2009, sono assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione;
- che il D.M. n. 132/2022, stabilisce all’art. 7, comma 1, che *“Ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all’articolo 1, comma 3, del decreto, ha*

durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione”;

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 23 del 04.04.2024, ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024/2026”;
- n. 47 del 22.05.2024, ad oggetto “DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 23 DEL 04.04.2024 AD OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024/2026 AGGIORNAMENTO ALLA SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO SOTTOSEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (PTFP)”;

VISTE le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche” emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 08/05/2018;

RILEVATO che le suddette Linee di indirizzo prevedono che *“Il PTFP si sviluppa, come previsto dall’articolo 6 citato, in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale. L’eventuale modifica in corso di anno del PTFP è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata. Resta ferma la necessità del rispetto delle procedure e dei criteri previsti, nonché delle presenti linee di indirizzo”;*

EVIDENZIATO che:

- le richiamate linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale hanno definito il concetto di superamento del concetto tradizionale di “dotazione organica”, per effetto del quale il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all’individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l’organizzazione degli uffici, la “dotazione organica” non deve essere più espressa in termini numerici, ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima rappresentato dal limite imposto dall’art. 1, comma 557, con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 come disposto dall’art. 1, comma 557- quater della L. n. 296/2006, introdotto dall’art. 3 del D. L. n. 90/2014;
- nell’ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati;
- sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti necessari nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;
- nel piano triennale dei fabbisogni di personale dovranno essere altresì indicate le risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;
- la somma di questi due valori non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge;

VISTO:

- l’art. 33, comma 2 del cosiddetto “Decreto Crescita”, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali;

- il D. M. 17 marzo 2020 “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020;

DATO ATTO che il comune di Ventasso risulta essere un ente virtuoso in quanto il rapporto spese di personale/media entrate correnti al netto del FCDE, calcolato come indicato all’articolo 2 del D.M. 17/03/2020, è pari al 24,93% ed il valore soglia di cui all’articolo 4 dello stesso D.M. prevede per la fascia demografica cui appartiene l’Ente, un rapporto pari al 27,20%;

CONSIDERATO, inoltre che si rende necessario prorogare il contratto per il profilo di Farmacista – ex art 110 del TUEL -Area dei Funzionari – presso il Settore 6 – Farmacie Comunali – per il periodo 01.01.2025/30.06.2025 al fine di garantire l’apertura della Farmacia Comunale;

RITENUTO, pertanto, di modificare il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2024/2026 come da allegato A) PIAO 2024/2026 Sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2024/2026, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che:

- è possibile modificare in qualsiasi momento dell’anno la programmazione triennale del fabbisogno di personale (PTFP) - Sezione 3: Organizzazione e capitale umano - Sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale, approvata con il suddetto atto che poi verrà recepita nel PIAO 2024/2026, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;
- il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale di cui al presente provvedimento è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell’ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2024/2026 e successive variazioni, compatibilmente con i limiti in materia disposti dalla normativa vigente;

VISTI:

- l’art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui “A decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all’articolo 2 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”;
- l’art. 33 comma 2 del D. L. n. 34/2019 convertito dalla Legge 58/2019, secondo cui “i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione”;

ACQUISITO il parere del Revisore Unico del conto sul Piano Triennale del Fabbisogni di Personale 2024/2026 del comune di Ventasso, agli atti del Settore Affari generali e Istituzionali;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 5, del CCNL 2019-2021, è stata data preventiva informazione alle organizzazioni sindacali;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 e art 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime legalmente espressa per alzata di mano,

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in premessa;

1. **DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa che si danno qui per integralmente riportati, le modifiche al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026: SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO: Sottosezione di programmazione Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2024/2026 già approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 04.04.2024 e n.47 del 22.05.2024, come da allegato A) PIAO 2024/2026 Sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2024/2026, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che le assunzioni verranno effettuate secondo le ordinarie procedure di reclutamento ammesse dalla normativa vigente, compatibilmente con le capacità assunzionali dell'Ente e che, per quanto non modificato con il presente atto, rimane confermata la programmazione, non ancora portata a termine, prevista nelle precedenti deliberazioni;
3. **DI DARE ATTO** che il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2024/2026 e successive variazioni;
4. **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Settore Affari Generali di provvedere alla trasmissione del presente aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026, come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113.
5. **DI CONFERMARE** tutte le altre disposizioni, non espressamente modificate, previste nella propria deliberazione n. 7/2024;
6. **DI TRASMETTERE** al Responsabile del settore Gestione del Personale il presente atto, in modo che possa porre in essere le misure in esso previste;
7. **DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 195**

Ufficio Proponente: **Ufficio Segreteria e Affari Generali**

Oggetto: **PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024/2026 - AGGIORNAMENTO ALLA SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO SOTTOSEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (PTFP).**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria e Affari Generali)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/12/2024

Il Responsabile di Settore

Veronica Fattori

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/12/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Vanessa Cavazzuti

Letto, approvato e sottoscritto:

IL Sindaco

FERRETTI ENRICO

IL Vice Segretario

FATTORI VERONICA